

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4063

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRAGANTINI, VANALLI, VOLPI, ALESSANDRI, BITONCI, CAPARINI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DOZZO, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, FAVA, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GRIMOLDI, LANZARIN, MUNERATO, NEGRO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, STUCCHI, TOGNI

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza

Presentata il 7 febbraio 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prevede modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in ordine alla disciplina di esecuzione dei contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.

In data 22 novembre 2010, la Corte dei conti ha trasmesso al Parlamento la relazione concernente la gestione delle opere

segretate, per gli anni 2005-2007, prevista dapprima dall'articolo 33, comma 3, della legge 109 del 1994, e ora dall'articolo 17 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

Dall'indagine effettuata dalla Corte dei conti sono emersi numerosi punti di criticità che evidenziano in particolare un generalizzato ricorso alla segretazione anche in carenza di motivazioni valide, un frequente ricorso a perizie suppletive che

alzano il costo degli appalti e l'insussistenza dei requisiti di indifferibilità e di urgenza ai fini della dichiarazione di segretazione. Quest'ultimo requisito è stato peraltro eliminato dal testo del citato articolo 17 attualmente vigente.

La presente proposta di legge, fermo restando l'obbligo del possesso dell'abilitazione di sicurezza da parte delle imprese invitate alle gare e da parte degli incaricati della progettazione, della direzione dell'esecuzione e del collaudo dei lavori, reintroduce il criterio dei requisiti di indifferibilità e di urgenza, non ai fini della dichiarazione di segretazione, bensì ai fini dell'esperimento di una gara informale. Riteniamo, infatti, che il ricorso alla trattativa privata deve essere limitato e comunque motivato dall'indifferibilità e dal-

l'urgenza delle opere, forniture o servizi, anche per questa tipologia dei contratti, allo scopo di evitare il più possibile modifiche successive del progetto iniziale e perizie di varianti suppletive che alzano il costo degli appalti.

Inoltre riteniamo utile un controllo anche preventivo della Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dell'atto di segretazione, allo scopo di limitare il ricorso alle procedure speciali del citato articolo 17 esclusivamente per i casi di effettiva necessità di sicurezza e di segretezza.

Si auspica un celere esame della presente proposta di legge allo scopo di eliminare alcune anomalie attualmente presenti nell'esecuzione e nella gestione degli appalti segreti dei lavori, dei servizi e delle forniture.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

1. All'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito da seguente:

« 4. L'affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con speciali misure di sicurezza, qualora riferiti a lavori, servizi e forniture dichiarati indifferibili e urgenti, avviene previo esperimento di una gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza »;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti al controllo preventivo e successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dell'atto di segretazione, nonché sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione, entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, limitatamente ai fini del controllo preventivo, la pronuncia s'intende espressa in senso positivo. Dell'atti-

vità di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento ».

ART. 2.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

